



Allegato C
Schema di concessione

CONCESSIONE IN USO GRATUITO DEL CENTRO SOCIALE _____

L'anno _____, il giorno _____, del mese di _____, presso _____

Tra

il **Comune di Minerbio** (c.f. _____), con sede legale in Minerbio (BO), via G. Garibaldi, 44 – 40061 Minerbio, rappresentato da _____, nata a _____ il _____, che qui stipula in nome e per conto dell'Ente medesimo, di seguito, per brevità, indicato come "Comune" ovvero "Concedente" ovvero "Proprietario"

e

Associazione _____, c.f. _____, con sede legale in _____, via _____ n. ____ – PEC _____, nella persona del legale rappresentante pro tempore sig./sig.ra _____, nato/a a _____ il _____, c.f. _____, residente in _____ Via _____ n. _____, di seguito, per brevità, indicata come "Associazione", "Parte Concessionaria" ovvero "Concessionario/a".

Premesso che:

- il Comune di Minerbio è proprietario del Centro Sociale _____ avente sede legale in via _____
- i Centri Sociali sono strutture comunali polifunzionali per lo svolgimento di attività volte a favorire la socialità per tutte le generazioni e tra generazioni a beneficio della collettività;
- il Centro Sociale va inteso come luogo, aperto a tutti i soci, deputato all'incontro e allo svolgimento di iniziative aventi l'obiettivo di promuovere e favorire lo sviluppo sociale, culturale, ricreativo ed educativo del territorio, in rete e in sinergia con l'Amministrazione comunale e le altre istituzioni, le Associazioni e le realtà attive nella comunità;
- il Centro Sociale in un'ottica di democrazia e pluralismo, si fonda sul principio dell'autonomia di gestione e dell'autofinanziamento. I soci definiscono le linee di



indirizzo e programmi di attività condivise annualmente con l'Amministrazione e gestiscono il centro anche dal punto di vista finanziario e contabile;

- il Centro Sociale, nell'ambito delle finalità statutarie, opera con la massima collaborazione e trasparenza verso l'Amministrazione comunale, favorendo il costante dialogo affinché l'integrazione sia costruttiva e proficua a beneficio dei soci e di tutta la cittadinanza;

- il Centro Sociale è dotato di proprio Statuto in cui risultano definite le modalità di elezione degli organi rappresentativi.

ARTICOLO 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente concessione.

ARTICOLO 2 - OGGETTO

Il Comune di Minerbio concede in uso gratuito all'Associazione _____ i locali di proprietà comunale siti in via _____, (l'area esterna di pertinenza, gli impianti e attrezzature ivi esistenti) distinto al Catasto del Comune di Minerbio al foglio n. _____, mappale _____ per lo svolgimento di attività a carattere ricreativo/aggregativo/culturale inteso come luogo di incontro e di attività, particolarmente destinate ad anziani e giovani, aperto alla generalità dei cittadini, con l'obiettivo di promuovere e svolgere iniziative e attività sociali, culturali, ricreative, educative ed di solidarietà atte a favorire la socializzazione e il proficuo utilizzo del tempo libero.

E' in ogni caso esclusa, trattandosi di concessione amministrativa di immobili del patrimonio comunale indisponibile, l'applicazione delle norme riguardanti i contratti di locazione, tranne quelle richiamate espressamente nella presente concessione.

Articolo 3 – DURATA

Le parti convengono che la presente concessione sia gratuita e abbia una durata di anni 8 (otto) decorrenti dal _____ fino al _____.

Resta salva la facoltà per il Comune di revoca anticipata e di decadenza/risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c., per i motivi indicati al successivo articolo 4.

Alla scadenza, la presente concessione si estinguerà, salva la facoltà di eventuale proroga o rinnovo, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, su richiesta del Concessionario, da presentarsi almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza. Alla scadenza i locali dovranno tornare nella piena disponibilità del Comune, in buone condizioni manutentive, ivi comprese le eventuali migliorie e/o addizioni che rimarranno acquisite senza indennizzo al patrimonio comunale, così come previsto all'art 10. La riconsegna dovrà essere formalizzata con apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti.

Articolo 4 – REVOCA E DECADENZA DELLA CONCESSIONE/CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA DEL CONTRATTO

La concessione è revocabile per sopravvenuti motivi di pubblico interesse in qualunque momento con preavviso di almeno mesi sei. La revoca sarà ad ogni modo preceduta



da comunicazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 e seguenti della L. 7/8/1990 n. 241.

Costituiscono causa di decadenza di diritto della presente concessione/risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c. efficace a seguito di semplice comunicazione scritta da parte del Concedente di volersene avvalere, salvo in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti:

- a) il mutamento della destinazione degli immobili di cui all'art. 6 (vedasi altresì l'art. 8 del presente contratto) e/o constatati abusi presso gli stessi/interventi di cui all'art. 9 del presente contratto realizzati senza previa espressa autorizzazione scritta del Concedente (artt. 8 e 9 del presente contratto);
- b) il mancato pagamento totale o parziale delle spese contrattuali di cui all'art. 14 del presente contratto secondo le modalità ivi indicate (vedasi altresì l'art. 8 del presente contratto);
- c) l'omessa sottoscrizione o l'omesso rinnovo di adeguata polizza assicurativa con le caratteristiche/condizioni indicate all'art. 7 del presente atto, inerente l'attività esercitata nell'immobile *de quo*, a salvaguardia degli spazi oggetto di concessione, nonché a copertura degli eventuali danni che dovessero derivare a persone o cose a causa dell'attività svolta presso lo stesso per tutta la durata della concessione ovvero nel corso degli interventi di manutenzione o di adeguamento del medesimo (artt. 7 e 8 del presente contratto);
- d) la sub-concessione dell'immobile *de quo*, a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, stabilmente o temporaneamente, con o senza corrispettivo, o cessione del presente contratto, inclusa l'ipotesi di cessione e/o affitto d'azienda o di un ramo di essa (artt. 8 e 12 del presente contratto);
- e) lo svolgimento di attività illegittime o illegali o comunque contrarie alla Legge e ai Regolamenti, con possibile pregiudizio o danno all'immagine dell'Ente o alle proprie iniziative, o attività che contengano messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio minaccia, o a sfondo sessuale, compresa la produzione e distribuzione di materiale pedopornografico e armi, o attività ritenute non accettabili per motivi d'inopportunità generale (art. 8 del presente contratto);
- f) l'installazione e l'utilizzazione presso i suddetti immobili di slot machine, altri tipi di giochi o attività che possano instaurare ludopatie (art. 8 del presente contratto);
- g) il mancato ottenimento delle eventuali autorizzazioni, anche comunali, necessarie per l'uso degli immobili, e l'inosservanza delle disposizioni legislative regolamentari che li disciplinano, nonché quelle che il Concedente ritenesse opportuno impartire per la migliore e più corretta gestione dei beni (art. 8 del presente contratto);
- h) non tenere gli immobili, e quant'altro destinato al servizio in perfetto stato di pulizia e decoro (art. 8 del presente contratto);
- i) il rifiuto/impedimento opposto da Parte Concessionaria all'accesso agli immobili da parte del personale tecnico del Comune per opportune ispezioni, verifiche e controlli (art. 8 del presente contratto);
- l) il mancato rispetto delle disposizioni comunali riguardanti gli orari di apertura dell'attività (art. 8 del presente contratto).

In caso di revoca e decadenza di diritto della concessione/risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c., l'immobile *de quo* rientrerà nella disponibilità del Comune senza corresponsione di compensi, rimborsi e/o indennizzi in favore di Parte



Concessionaria, per qualsivoglia ragione e/o titolo, inclusi lavori eventualmente eseguiti e opere realizzate negli immobili oggetto di concessione. La riconsegna dovrà essere formalizzata con apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti.

Qualora si debba procedere al rilascio coattivo degli immobili, il Comune potrà procedere con gli ordinari strumenti del procedimento esecutivo ovvero in via di autotutela esecutiva. In tali casi, fatta salva ogni altra pretesa risarcitoria, decorso il termine di rilascio spontaneo, graverà su Parte Concessionaria l'obbligo di provvedere al pagamento dell'indennità di occupazione, pari al canone di concessione figurativo indicato in premessa, sino alla riconsegna degli immobili da formalizzarsi con apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti.

Articolo 5 – ONERI ACCESSORI

Parte Concessionaria assume a proprio carico gli oneri accessori di qualsiasi natura gravanti sugli immobili oggetto di concessione (a mero titolo esemplificativo relativi alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, al servizio di pulizia e ad ogni altra spesa connessa al funzionamento e alla manutenzione degli impianti, comprese le spese di spurgo pozzi neri e di pulizia/prova fumi dell'impianto di riscaldamento), nonché ogni tassa, tributo, imposta diretta o indiretta e tariffa inerente la presente concessione, compreso il pagamento relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed eventuali sanzioni.

La gestione tecnica ed amministrativa di tutti gli impianti installati negli immobili oggetto di concessione (elettrico, idrico, riscaldamento, antintrusione, ecc.) e dei presidi antincendio (estintori, idranti, ecc.), ivi compresa l'assunzione delle responsabilità previste dalle normative vigenti, è a carico di Parte Concessionaria.

L'Associazione provvederà autonomamente all'allacciamento delle utenze necessarie ai propri scopi, sostenendone i costi per tutta la durata della concessione. Resta a carico di Parte Concessionaria, al termine della concessione, ogni onere di chiusura delle utenze intestate a quest'ultima e la risoluzione dei rispettivi contratti di allacciamento. Qualora il Concessionario non vi provveda entro 7 giorni dalla riconsegna dell'immobile *de quo*, il Concedente è da quest'ultimo sin d'ora autorizzato a chiudere o volturare le dette utenze a spese esclusive di Parte Concessionaria, fatta salva ogni altra pretesa risarcitoria.

L'Associazione dichiara fin d'ora di esonerare il Concedente da ogni responsabilità in caso di interruzione di servizi per cause indipendenti dalla volontà di quest'ultimo.

Articolo 6 - USO DELL'IMMOBILE

Parte Concessionaria dovrà utilizzare l'immobile meglio descritto in premessa, impegnandosi a:

- garantire l'utilizzo degli spazi per l'organizzazione di attività socio-aggregative che mirino al mantenimento e al miglioramento della vita della collettività, in autonomia e/o in collaborazione con altre associazioni, nel rispetto della normativa vigente in materia di Pubblica Sicurezza;
- collaborare con il Comune per la realizzazione di eventi direttamente organizzati e promossi dallo stesso;
- consentire l'uso degli spazi al Comune per proprie iniziative, previa idonea e preventiva comunicazione all'Associazione.



- consentire l'uso occasionale di spazi ad associazioni/enti che non perseguano fini di lucro e stipulare, con i medesimi, accordi di collaborazione per l'organizzazione di iniziative, rassegne o eventi simili. Degli accordi va data informazione preventiva al Comune. Con gli accordi di collaborazione sopra citati può essere previsto che i soci delle altre associazioni o gli utenti delle istituzioni coinvolte possano essere equiparati ai soci del concessionario ai soli fini della possibilità di frequentare gli spazi dell'immobile in relazione alle iniziative oggetto dell'accordo.

L'uso di spazi da parte di organizzazioni sindacali, associazioni, movimenti e partiti politici, è consentito esclusivamente per riunioni ed iniziative occasionali, salvaguardando la par condicio dei richiedenti, rispetto alla quale l'organo di garanzia è il Presidente del Centro Sociale.

Nella gestione dell'immobile oggetto di concessione, l'Associazione concessionaria dovrà costantemente fare riferimento ai consolidati principi di solidarietà, di effettiva integrazione sociale, dell'impegno civile e della partecipazione democratica aperta a tutti i cittadini. Le attività che si realizzeranno dovranno essere svolte dal Concessionario nel pieno rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di sicurezza, e tenendo conto delle condizioni di igiene e salubrità. I collaboratori impiegati nelle attività oggetto della presente concessione saranno in possesso delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti.

È fatto assoluto divieto di depositare negli immobili in oggetto beni e attrezzature (a puro titolo di esempio: bombole, prodotti chimici, rifiuti speciali ecc. ...) la cui classificazione imponga specifici adempimenti e/o modalità di conservazione, strutture o autorizzazioni amministrative idonee, in mancanza di queste ultime.

Parte Concessionaria risponderà in proprio dell'uso degli immobili, nonché di ogni inadempimento imputabile alla stessa e/o ai suoi dipendenti, esentando espressamente il Concedente da ogni responsabilità ed obbligandosi a tenere quest'ultimo pienamente indenne e manlevato da qualsiasi danno, responsabilità o pretesa di terzi imputabili al Concessionario, ai suoi dipendenti o alla sua attività nonché in qualsiasi modo relativi o connessi con l'utilizzo dell'immobile *de quo* da parte del Concessionario e/o con lo svolgimento delle attività di quest'ultimo.

Gli arredi e/o attrezzature sono ad esclusivo carico di parte Concessionaria e comunque dovranno essere adeguati sotto l'aspetto funzionale ed estetico. Parte Concessionaria s'impegna a provvedere alla loro manutenzione e sostituzione, qualora non più efficienti e decorosi, nonché al relativo asporto al termine della concessione a sua totale cura e spese.

Articolo 7 - ASSICURAZIONE

Parte Concessionaria, quale custode della cosa in concessione, direttamente responsabile, sia verso la proprietà che verso i terzi, dell'utilizzo degli immobili in uso, dovrà assumere a proprio carico per tutta la durata della concessione le spese di assicurazione contro i danni agli immobili concessi in uso di qualsiasi natura e gli eventuali danni arrecati a terzi nel corso degli interventi di adeguamento degli immobili (intendendosi che gli stessi sono concessi in uso nello stato in cui si trovano), di manutenzione degli stessi, nonché nel corso dell'esercizio delle attività ivi svolte.

La polizza dovrà prevedere l'esclusione, mediante clausola espressa, di qualsiasi rivalsa dell'assicuratore nei confronti del Concedente, suoi amministratori e



dipendenti. I rischi non coperti dalla polizza, nonché gli scoperti e le franchigie, si intendono ad esclusivo carico di Parte Concessionaria.

L'omessa sottoscrizione o l'omesso rinnovo di polizza assicurativa con le caratteristiche/condizioni sopra precisate comporterà la decadenza della concessione/risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c., così come previsto all'art. 4 del presente contratto.

Articolo 8 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Parte Concessionaria, che è da ritenersi custode dell'immobile ottenuto in concessione ai sensi dell'articolo 2051 c.c., la quale dichiara espressamente di esonerare il Concedente da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che dovessero derivare da fatto doloso o colposo di terzi in genere e di riconoscersi responsabile dei danni cagionati a persone o cose del Concedente e/o di qualunque soggetto terzo in conseguenza di fatti e/o omissioni comunque connessi - a qualsiasi titolo - all'attività svolta, si impegna nei confronti del Comune di Minerbio, pena la decadenza della concessione/risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c. per le cause di cui all'art. 4 del presente contratto, a:

- a) mantenere sui locali, per tutta la durata della concessione, la destinazione di cui all'articolo 6 (uso dell'immobile);
- b) comunicare al Concedente eventuali modifiche statutarie, associative o societarie delle Associazioni;
- c) assumere a proprio carico gli oneri accessori di cui all'art. 5;
- d) sostenere le spese di cui all'articolo 14 (spese contrattuali) del presente atto, secondo le modalità ivi indicate;
- d) eseguire i lavori di manutenzione di cui al successivo art. 9 (stato dell'immobile - manutenzione ordinaria e straordinaria) con le modalità ivi indicate e le autorizzazioni richieste, senza apportare trasformazioni, modifiche o innovazioni di qualsivoglia genere in mancanza di preventiva autorizzazione scritta del Concedente;
- e) non sub-concedere l'immobile, a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, stabilmente o temporaneamente, con o senza corrispettivo, o cedere il presente contratto, inclusa l'ipotesi di cessione e/o affitto d'azienda o di un ramo di essa;
- f) osservare il divieto di tenere in deposito sostanze infiammabili e/o esplosive;
- g) adottare ogni misura atta a garantire la salvaguardia degli immobili concessi, nonché la copertura degli eventuali danni che dovessero derivare a persone o cose in conseguenza di fatti e/o omissioni comunque connessi - a qualsiasi titolo - all'attività svolta per tutta la durata della concessione, obbligandosi a sottoscrivere adeguata polizza assicurativa così come previsto all'art. 7 del presente atto (assicurazione) e a tenere il Concedente pienamente indenne e manlevato da qualsiasi danno, responsabilità o pretesa di terzi imputabili al Concessionario, ai suoi dipendenti o alla sua attività nonché in qualsiasi modo relativi o connessi con l'utilizzo degli immobili da parte dell'Associazione e/o con lo svolgimento delle attività di quest'ultima;
- h) non svolgere negli immobili in concessione, attività illegittime o illegali o comunque contrarie alla Legge e ai Regolamenti, con possibile pregiudizio o danno all'immagine dell'Ente o alle proprie iniziative, o attività che contengano messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio minaccia, o a sfondo sessuale, compresa la



produzione e distribuzione di materiale pedopornografico e armi, o attività ritenute non accettabili per motivi d'inopportunità generale;

i) non installare e utilizzare presso i suddetti immobili alcun tipo di slot machine, altri tipi di giochi o attività che possano instaurare ludopatie;

l) munirsi delle eventuali autorizzazioni, anche comunali, necessarie per l'uso degli immobili, osservando tutte le disposizioni legislative regolamentari che li disciplinano, nonché quelle che il Concedente ritenesse opportuno impartire per la migliore e più corretta gestione dei beni;

m) tenere i locali, e quant'altro destinato al servizio in perfetto stato di pulizia e decoro;

n) garantire la libertà di accesso agli immobili da parte del personale tecnico del Comune per opportune ispezioni, verifiche e controlli;

o) a rispettare le disposizioni comunali riguardanti gli orari di apertura dell'attività.

L'Associazione si impegna inoltre a trasmettere al Comune:

- entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, il bilancio preventivo dell'Associazione e il programma dettagliato delle attività in progetto per il nuovo anno;

- entro un mese dalla sua approvazione, il bilancio consuntivo dell'Associazione accompagnato da una relazione che evidenzia le attività svolte nell'anno.

Articolo 9 – STATO DELL'IMMOBILE - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Gli immobili vengono consegnati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della sottoscrizione del presente atto. Parte Concessionaria assume l'obbligo e l'impegno di custodire l'immobile *de quo* con la diligenza del buon padre di famiglia e di conservarlo nel medesimo stato di conservazione e manutenzione ricevuto, in modo da poterlo riconsegnare al Comune di Minerbio, al termine della concessione in perfetto stato di efficienza e funzionalità, salvo il normale deperimento d'uso.

L'Associazione si farà interamente carico dei lavori di manutenzione ordinaria degli immobili oggetto della presente concessione. E' espressamente escluso il rimborso in favore di Parte Concessionaria delle spese da quest'ultima sostenute, oltreché per lavori di manutenzione ordinaria, per qualsivoglia intervento, le quali, per concorde volontà delle Parti, rimarranno interamente in capo a Parte Concessionaria. L'effettuazione di lavori non autorizzati dall'Amministrazione concedente, comporta la decadenza della presente concessione/risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c., così come previsto all'art. 4 del presente contratto, con obbligo di immediata restituzione dell'immobile, salvo in ogni caso il risarcimento del danno arrecato. Con riguardo alle spese relative ad interventi non autorizzati, l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di pretendere l'eventuale rimessa in pristino dei locali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni. In tal caso, qualora Parte Concessionaria non provveda nel termine assegnato, l'Amministrazione comunale provvederà d'ufficio alla rimozione, a spese esclusive di Parte Concessionaria, fatta salva ogni altra pretesa risarcitoria.

E' a carico del Comune la manutenzione straordinaria dell'immobile e dell'area circostante.



Articolo 10 – MIGLIORAMENTI E ADDIZIONI

Ora per allora si conviene che in ogni caso tutti i miglioramenti, le addizioni, i mutamenti di fissi e infissi, compresi gli impianti: elettrico, riscaldamento, idrico ecc. rimangano, per patto espresso, a beneficio dell'Amministrazione Comunale senza che il Concessionario possa pretendere rimborso o indennizzo alcuno, rinunciandovi sin d'ora espressamente.

Articolo 11 - RINUNCIA

Parte Concessionaria potrà rinunciare alla presente concessione con preavviso di almeno mesi 6 (sei), da comunicare al Comune di Minerbio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo PEC all'indirizzo: comune.minerbio@cert.provincia.bo.it. La riconsegna dell'immobile dovrà formalizzarsi con apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti.

In caso di rinuncia, in qualunque modo motivata, il Concessionario non potrà vantare diritto alcuno nei confronti dell'Amministrazione anche relativamente ad opere/spese già realizzate/sostenute.

Articolo 12 – CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBCONCESSIONE

La presente concessione ha carattere personale. La ragione ed il motivo rilevante essenziale della presente concessione è che i beni concessi siano adibiti esclusivamente da Parte Concessionaria all'uso convenuto di cui sopra; ciò comporta che la presente concessione si estinguerà in caso di estinzione della persona giuridica e decadrà ai sensi dell'art. 4 del presente contratto, risolvendosi di diritto il contratto ex art. 1456 c.c., qualora parte Concessionaria, senza il preventivo assenso scritto dell'Amministrazione concedente, modifichi l'utilizzo come sopra stabilito, ceda il presente contratto, inclusa l'ipotesi di cessione e/o affitto d'azienda o di un ramo di essa di cui all'art. 2558 del C.C. ovvero sub-conceda gli immobili a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, stabilmente o temporaneamente, con o senza corrispettivo.

Articolo 13 - RESPONSABILITA' E ONERI SICUREZZA

Il Concessionario sottoscrivendo il presente atto dichiara di accettare le relative condizioni, riconoscendosi responsabile sia civilmente che penalmente degli eventuali danni che dovessero derivare a persone o cose in conseguenza di fatti e/o omissioni comunque connessi - a qualsiasi titolo - all'attività svolta per tutta la durata della concessione, obbligandosi a tenere il Concedente pienamente indenne e manlevato da qualsiasi danno, responsabilità o pretesa di terzi imputabili al Concessionario, ai suoi dipendenti o alla sua attività, nonché in qualsiasi modo relativi o connessi con l'utilizzo degli Immobili da parte del Concessionario e/o con lo svolgimento delle attività di quest'ultimo.

Parte Concessionaria deve altresì garantire un'utilizzazione dell'immobile in oggetto compatibile con le disposizioni del DM 37/2008 e del D.Lgs 81/2008, adeguando e rispettando gli impianti a norma.

Il Concessionario è tenuto a rispettare sia la normativa vigente riguardante la sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 9 aprile 2008 , n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) sia le disposizioni normative in materia di prevenzione incendi



(D.P.R. 01/08/2011 n.151 – “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi” – D. M. 07/08/2012 - “Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare”).

Articolo 14 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese contrattuali e conseguenti sono a carico di Parte Concessionaria che si impegna a corrisponderle con le modalità stabilite dal Concedente che successivamente trasmetterà relativa rendicontazione. Sono altresì a carico di Parte Concessionaria, tutte le spese relative alla presente concessione dirette ed indirette, comprese eventuali sanzioni, interessi e comunque ogni altro onere fiscale inerente il presente atto. Il mancato pagamento totale o parziale delle suddette spese, interessi e sanzioni incluse, comporterà la decadenza della concessione/risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c., così come previsto all’art. 4 del presente contratto

Articolo 15 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi vertenza dovesse insorgere nel corso della presente concessione che non si sia potuta comporre bonariamente sarà devoluta alla competenza del Foro di Bologna. È espressamente escluso il deferimento di dette vertenze ad arbitri.

Articolo 16 - ELEZIONE DOMICILIO

A tutti gli effetti di legge, compresa la notifica degli atti esecutivi, le parti contraenti eleggono il loro domicilio anche digitale come appresso:

- _____ presso la Sede legale in via _____ - PEC: _____;
- Comune: presso la Sede legale in Minerbio, via G. garibaldi, 44 - 40061 Minerbio – PEC: comune.minerbio@cert.provincia.bo.it .

Articolo 17 - PRIVACY

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:

1. Finalità del Trattamento: i dati forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di disciplinare concessione oggetto della presente.
2. Conferimento dei dati: Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio.
4. Comunicazione e diffusione dei dati: I dati forniti potranno saranno comunicati nei modi e nelle forme previste dalla disciplina sui contratti pubblici e del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Titolare del Trattamento: Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Minerbio.
6. Responsabile della protezione dei dati (DPO): Studio Legale Wildside Human First, P.IVA: 03728291208, nella persona del referente Sofia Piermattei, avente sede in Via Cairoli n. 9 a Bologna. Il Data Protection Officer è reperibile tramite ai seguenti indirizzi di posta elettronica: dpo@wildsidelegal.it, tel. 0510263896.
7. Diritti dell’interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE)



Si comunica che, in qualsiasi momento, l'Interessato può esercitare:

- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter accedere ai propri dati personali;
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il trattamento dei propri dati personali;
- diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE.

8. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE): Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per l'esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali.

ARTICOLO 18 – CODICE COMPORTAMENTO

Il concessionario con la sottoscrizione del presente atto dichiara di conoscere e di impegnarsi a rispettare, per quanto di competenza, personalmente e tramite i volontari/associati/collaboratori coinvolti nella concessione oggetto del presente atto, il DPR. N. 62/2013 e il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Minerbio approvato con deliberazione di Giunta dell'Unione n. 4/2016 e ss.mm.ii., esecutiva ai sensi di legge, consapevole che la violazione dello stesso, ai sensi dell'art. 2 del citato D.P.R. n. 62/2013, è causa di risoluzione del contratto sottoscritto in data odierna.

ARTICOLO 19 - CLAUSOLE FINALI

Ogni integrazione alla presente concessione dovrà essere fatta, a pena di nullità, per iscritto, a firma dei legali rappresentanti delle parti.

Letto confermato e sottoscritto

Per il Comune

(_____)

Per l'Associazione

(_____)